



Guardia di Finanza

COMANDO INTERREGIONALE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Consiglio Intermedio di Rappresentanza

Via A. De Gasperi, 4 – 80133 Napoli - ☎ 0819702409-2464 - ☎ 0819702463 – NA0060000P@PEC.GDF.IT

Allegato "B" al verbale nr.15/XI/2013

DELIBERA NR. 03/15/XI/2013

OGGETTO: Tutela del personale della Guardia di Finanza - ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

IL COIR

LETTA

la delibera n.1/64/11 approvata dal Co.Ce.R. in data 05.12.2013 (allegato 1);

LETTA

l'ordinanza nr. 5230/12 emessa dalla quarta sezione penale del Tribunale ordinario di Torino con la quale è stata rigettata la richiesta del Co.Ba.R. Piemonte della Guardia di Finanza, unitamente al Co.I.R. dei Carabinieri, di costituzione di parte civile nel procedimento a carico di alcuni attivisti del movimento "NO TAV" resisi responsabili di lesioni a carico di alcuni operatori di polizia impegnati nelle operazioni di ordine pubblico nel cantiere di Chiomonte (TO) (allegato 2);

PRESO ATTO

- ◆ che il tribunale ha accolto la richiesta di esclusione dalla costituzione di parte civile degli organismi di rappresentanza degli appartenenti ai corpi militari dello Stato (CO.I.R. dell'Arma dei carabinieri e CO.BA.R. del Comando Regionale della Guardia di Finanza del Piemonte), sulla base del rilievo che ad essi non può attribuirsi la natura di associazioni sindacali. Il Tribunale ha ritenuto che a norma dell'art. 1478 del D. L. vo 66 del 2010 le rappresentanze dei militari sono organismi ai quali è demandato esclusivamente il compito di formulare e presentare pareri, proposte e istanze agli organi di comando, in quanto il legislatore ha disegnato un rigoroso assetto normativo che la confina all'interno delle istituzioni senza renderla un soggetto dotato di capacità giuridica propria. Ciò corrisponde a una scelta politica ben precisa che, per i corpi militari dello Stato, è stata nel senso di limitare la libertà sindacale degli appartenenti alle forze armate impedendo loro di dar vita a formazioni aventi una soggettività giuridica distinta da quella dell'amministrazione militare (art. 1475 D. L.vo 66/2010). Difettando la soggettività è assente non solo la legittimazione, ma -in maniera più radicale- la stessa capacità giuridica necessaria per la costituzione di parte civile;

... segue ...

- ◆ che di converso il Tribunale non solo ha accolto le richieste di costituzione di parte di civile delle organizzazioni sindacali della polizia di stato, ma, facendo ampiamente riferimento alla sentenza nr. 12738/2008 della Corte di Cassazione, ha valutato legittima tra le finalità fondamentali perseguibili dalle R.S. la tutela della salute fisica e psichica dei lavoratori decretando di conseguenza che ogni condotta delittuosa *"risulta idonea, per la concomitante incidenza sulla dignità lavorativa e sulla serenità del lavoratore che ne è rimasto vittima, a creare danno al sindacato, in quanto in contrasto con il preciso fine del medesimo perseguito e cioè... tutelare la condizione lavorativa e di vita degli iscritti sul luogo di lavoro"*. Pertanto decreta che l'azione dei dimostranti, concretizzatasi con le lesioni dei rappresentati, ha configurato una vera e propria lesione di un diritto soggettivo del sindacato.

Inoltre ha decretato il superamento del principio che vuole tali tutele confinate esclusivamente nell'ambito dell'antifortunistica e delle malattie professionali indicando il sindacato odierno quale articolazione della società che da tempo dialoga attivamente non più solo con i datori di lavoro, ma anche con le istituzioni centrali, gli enti territoriali e locali e le altre formazioni sociali esistenti, non esclusi i movimenti spontanei, e fa sentire la sua voce su tutti gli aspetti collegati alla tutela delle condizioni di lavoro, quali che siano i soggetti da cui può provenire il rischio di una loro compromissione: e la conferma più evidente è rappresentata proprio dalla sentenza della Corte Suprema n. 12738/2008. In secondo luogo ha sancito che per le specifiche peculiarità operative degli operatori di polizia anche i luoghi pubblici sono, tecnicamente, luoghi di lavoro.

TENUTO CONTO

che la rappresentanza militare del personale della Guardia di Finanza è da tempo che cerca di proporre e perseguire un nuovo modello di rappresentanza in grado di avere pari strumenti delle organizzazioni sindacali, e fra questi pari dignità giuridica, in grado di poter praticare realmente quelle tutele delle quali tutti si fregiano ma tanti si spaventano. Che la rappresentanza militare della Guardia di Finanza con il documento approvato l'Aquila il 23 gennaio 2008 ed intitolato **".....per una moderna rappresentanza"** già allora chiedeva pari dignità ed indicava un modello percorribile ed in grado di soddisfare le diverse esigenze;

VERIFICATO

che malgrado tutti i tentativi ed i percorsi intrapresi dalla rappresentanza ad oggi non hanno sortito alcun effetto e che la classe politica ha continuato a prestare poca attenzione a queste tematiche che invece sono fortemente sentite dal personale rappresentato e che si dimostrano quotidianamente fonte di disagio;

RITENUTO

- ◆ che allo stato attuale è preclusa ogni utile iniziativa volta a soddisfare l'esigenza di tutela giuridica del personale rappresentato;

... segue ...

- ◆ di condividere le argomentazioni addotte dal Co.Ce.R. nella delibera richiamata e le motivazioni che hanno indotto il Co.Ba.R. Piemonte ad adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

VALUTATO

necessario sostenere e rafforzare l'iniziativa del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;

delibera

Di:

- Informare i delegati dei Co.Ba.R. confluenti e tutto il personale rappresentato che i delegati di questo Consiglio Intermedio condividono e aderiscono all'iniziativa del Co.Ba.R. Piemonte;
- Chiedere a tutti i Consigli confluenti di voler esprimere, qualora non lo avessero già fatto, il loro orientamento sull'iniziativa sull'argomento.

La presente delibera viene approvata all'unanimità in data 10 dicembre 2013.

VOTANTI 7 – Favorevoli 7 – Contrari 0 – Astenuti 0

Si richiede la pubblicazione della presente delibera sul sito del Comando Interregionale.

IL SEGRETARIO

(Brig. Carmelo VERSACE)

B. 29. [signature]

IL PRESIDENTE

(Col. Mario ZARRILLO)

[signature]